



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 78 DEL 26/02/2018 ;

OGGETTO: Rimborso spese legali sostenute da ex Amministratore comunale.

PREMESSO che con delibera di C.C. N°24 del 27/12/2017 si riconosce, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio pari ad €. 50.750,58, di cui all'elenco allegato, nei confronti dei professionisti incaricati da questo Ente per la sua difesa ed assistenza in giudizio, relativamente alle parcelle pervenute agli atti e rimborso spese legali;

CHE con lo stesso atto il debito di cui sopra trova copertura come segue:

- per € 27.201,89 al Codice 01.11-1.10.99.99.999 Bilancio 2017;

- per € 24.548,53 al codice 01.11-1.10.99.99.999 Bilancio 2018;

VISTA la richiesta acclarata al prot. N° 577 del 03/02/2015 avente ad oggetto il rimborso spese legali sostenute da un ex Amministratore comunale (ex Sindaco) nel procedimento penale n. 3186/06 r.g.n.r. relativo ad ipotesi di reato, in cui risultava coinvolto nell'espletamento delle funzioni in qualità di Sindaco del Comune di Montagnareale all'epoca dei fatti;

VISTO il decreto di archiviazione della Corte di Appello di Messina del 20/06/2014 con cui è stata disposta il NON LUOGO A PROCEDERE del procedimento penale n. 3186/06 r.g. n.r. nei confronti del soggetto di cui sopra, meglio individuato in atti;

DATO ATTO che è stato trasmesso, in allegato alla nota prot. N°577 del 03/02/2015, il preavviso di parcella dell'Avv. Giuseppe Raneri in riferimento all'attività difensiva prestata nel proc. pen. 3186/06 RG NR Procura c/o Tribunale di Patti a favore del soggetto interessato di cui sopra;

RILEVATO che dalla superiore delibera consiliare si evince inoltre che per l'anno 2018 l'importo da liquidare in favore dell'ex amministratore ammonta a € 2.757,74;

VISTA la fattura N°5/2017 prodotta dallo stesso ex Amministratore, emessa dall'Avv. Giuseppe Raneri, con sede in Patti, Corso Matteotti, 91, dell'importo di € 5.515,47;

RILEVATO che il beneficio del rimborso delle spese di difesa in giudizio è ammissibile a condizione che sia connesso a fatti ascrivibili all'espletamento del mandato, all'assenza di conflitti di interessi, nonché all'esito favorevole del procedimento penale che deve concludersi con il decreto di archiviazione ovvero con sentenza di assoluzione con formula piena;

TENUTO CONTO che il diritto al rimborso possa riconoscersi non solo in caso di emanazione di sentenza di proscioglimento, ma anche con riferimento a provvedimento di archiviazione, come riconosciuto dal decreto legge 78/2015, convertito nella legge numero 125, del 6 agosto 2015, **Art. 7-bis. Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali-**

1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave".

RISCONTRATA l'esistenza nel caso in questione di tutti i presupposti richiesti per procedere al rimborso delle spese legali al soggetto interessato, per il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale in oggetto con decreto della Corte di Appello di Messina;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

ACCERTATO che il mancato rimborso potrebbe esporre l'Ente ad un'azione esecutiva da parte dell'avente diritto con maggiori oneri e danni a carico del Comune;

DATO ATTO che la fattispecie in esame non rientra nelle ipotesi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, trattandosi di una corresponsione a titolo di rimborso;

RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione del 50% come previsto nella delibera consiliare N°24 del 27/12/2017 sopra richiamata;

RICHIAMATO l'O.EE.LL: vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Di liquidare a pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 2.757,74, a saldo, a favore soggetto interessato, in premessa indicato e meglio identificato in atti, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenute per il procedimento penale n. 3186/06 r.g.n.r., conclusosi con decreto di archiviazione della Corte di Appello di Messina;

2) Di imputare la spesa di € 2.757,74 avvalendosi dei fondi allo scopo disponibili al Codice 01.11-1.10.99.99.999 Bilancio 2018.=

IL Responsabile ufficio Legale

Il Vice Sindaco
Sidoti Salvatore

AREA ECONOMICO -
FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.

Li 22/02/2018 IL RAGIONIERE